



Nobilis Universitas

COMUNE DI BISACQUINO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
CAP 90032 – Cod. Fisc. 84000450829 – P.I. IT00676920820
protocollo@pec.comune.bisacchino.pa.it



Regione
Siciliana

ORDINANZA N. 90 DEL 04/09/2019

Oggetto: A.S.O. - ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO
 T.S.O. TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

nei confronti di: [REDACTED]

IL SINDACO

VISTA la proposta del dr. DACIA ZANMATARO datata 04.09.2019, con la quale viene proposto: accertamento sanitario obbligatorio trattamento sanitario obbligatorio in condizione di degenza ospedaliera di [REDACTED] in oggetto generalizzato/a;

VISTO che dalla stessa proposta risulta che:

- si è in presenza di persona affetta da alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
- la stessa non manifesta il proprio consenso volontario all'accertamento [A.S.O.];
oppure
- gli interventi terapeutici non sono stati accettati dall'infermo [T.S.O.];
- non vi sono le condizioni e idonee misure sanitarie extra-ospedaliere;

PRESO ATTO che la Polizia municipale riferisce che sussistono segnalazioni raccolte tra le persone vicine all'infermo (in particolare:);

ATTESO che la suddetta proposta è stata convalidata dal dr. SILVIA GENTILE medico ASP Palermo - Distretto Corleone, e che si è evidenziato che il malato manifesta atteggiamenti di rifiuto con manifestazioni di resistenza e/o di agitazione;

RILEVATO che la competenza dell'ASP è individuata dagli articoli 1, 2, 13,14, 33, 34 della legge 833/1978 e 1, 2, 6 della legge 180/78;

ATTESO che:

- il Sindaco, quale Autorità sanitaria locale, è autorizzato ad utilizzare i servizi e le strutture sanitarie dell'ASP a cui carico rimane ogni onere del servizio sotto il profilo sanitario;
- alla Polizia municipale spettano i compiti di sicurezza, mentre la presenza di personale medico, paramedico e/o ausiliario è necessaria a garanzia della salute del malato;

CONSIDERATO che nel caso in specie, il TSO - Trattamento Sanitario Obbligatorio - oppure - l'ASO - Accertamento Sanitario Obbligatorio è indispensabile quale misura estrema al fine di prevenire una situazione di pericolo per il soggetto medesimo e per la collettività;

VISTO l'articolo 2 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, a mente del quale il Sindaco è l'autorità sanitaria locale cui sono affidati tutti i compiti non specificatamente rientranti nelle competenze di altri organi oltre alla competenza *extra ordinem* di disporre provvedimenti contingibili ed urgenti in materia sanitaria;

RILEVATA la necessità di tutelare la salute e la sicurezza di tutti i cittadini, anche attraverso l'assunzione di provvedimenti coercitivi, repressivi dei diritti fondamentali, quale la libertà personale, in quanto giustificati da situazioni di pericolo imminenti altrimenti non evitabili;

VISTA la Sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana nr. 187/08 Reg. Dec. in data 6 marzo 2008, che detta disposizioni ed interpretazioni autentiche della normativa vigente in materia di T.S.O.;

VISTI gli artt. 33, 34 e 35 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 inanzi detto "Codice");

CONSIDERATO che per dato personale si intende "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale" (art. 4, comma 1, lett. b, del Codice);

CONSIDERATO che per diffusione dei dati personali si intende "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione" (art. 4, comma 1, lett. m, del Codice);

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'ordinanza del sindaco recante in chiaro i dati identificativi dell'interessato e l'ordine di sottoporre lo stesso ad accertamento o trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, unita alla relativa reperibilità nel web mediante l'inserzione del nominativo del destinatario nei più diffusi motori di ricerca, causerebbe una diffusione di dati sensibili in quanto idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice);

CONSIDERATO inoltre che:

- l'art. 22, comma 8, del Codice prevede che nel trattamento effettuato da soggetti pubblici i "dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi" e che, pertanto, è vietata la diffusione di dati da cui si possa desumere lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alla condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici;
- risulta indispensabile adottare idonei accorgimenti nella predisposizione degli atti del sindaco che ordinano la sottoposizione ad accertamento/trattamento sanitario obbligatorio, con particolare riferimento alla necessità di rispettare il divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato;

ORDINA

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) L'immediato trasferimento/ricovero, per essere sottoposto a:

- A.S.O. Accertamento sanitario obbligatorio
 T.S.O. Trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera

della seguente persona:

[REDACTED]

presso: il Presidio Ospedaliero di Corleone Reparto S.M., da eseguirsi a cura della ASP n. 6 Palermo Distretto Sanitario di Corleone, competente per territorio, con l'intervento del proprio personale medico e paramedico e degli eventuali strumenti e mezzi necessari (ambulanza) con l'assistenza della Forza Pubblica, che sarà assicurata dall'intervento della Polizia Municipale di Bisacchino per i fini di tutela della sicurezza degli operatori sanitari, del soggetto medesimo e della collettività.

3) La presente ordinanza ai sensi dell'art. 35, 1° comma della legge n. 833/1978, corredata dalla proposta medica convalidata – richiamata in premessa – sia immediatamente notificata al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Termini Imerese, Sezione Distaccata di Corleone, entro le 48 ore successive alla convalida da parte della struttura sanitaria. Il presente provvedimento cessa i propri effetti nel caso in cui, entro le successive 48 ore, il Giudice competente, con decreto motivato, non ne disponga la convalida.

4) La Polizia Municipale di Bisacchino è incaricata di fornire ogni assistenza e tutela possibile per l'esecuzione della presente ordinanza, ed è autorizzata a prelevare l'ammalato presso il suo domicilio o il luogo nel quale verrà reperito, e assicurare che lo stesso sia condotto al presidio ospedaliero di destinazione, utilizzando in via prioritaria apposita ambulanza e in mancanza, con l'uso di qualsiasi mezzo, anche privato, in caso di necessità. È incaricata altresì di assicurare la sorveglianza dell'infermo in condizioni di sicurezza per sé e per gli altri, adottando, in presenza di comportamenti autolesivi o comunque pericolosi o minacciosi, gli eventuali mezzi di coercizione disponibili per la tutela della sicurezza personale dell'infermo e degli operatori. Potrà altresì richiedere, al bisogno, l'ausilio di altri agenti della Forza Pubblica.

5) l'A.S.P. n. 6 (PA) - Distretto di Corleone - metterà a disposizione della Polizia Municipale, sin dal domicilio del malato o dall'eventuale luogo di accompagnamento, il medico ed il personale paramedico necessario al fine di somministrare le terapie occorrenti e comunque per la continua gestione degli aspetti sanitari e medico-assistenziali.

6) Nel caso in cui il ricovero debba protrarsi oltre il settimo giorno, il sanitario responsabile del servizio sanitario è tenuto a darne comunicazione in tempo utile al Sindaco di Bisacchino indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso. Provvederà altresì a comunicare tempestivamente l'eventuale mutare o venire meno delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario. I recapiti di riferimento sono: telefono 0908352998 – fax 0918300129 – email poliziamunicipale@comune.bisacquino.pa.it – poliziamunicipale@pec.comune.bisacquino.pa.it – cellulare per emergenze 3346237717;

Si avverte ai sensi di legge che responsabile del procedimento è il Comandante la Polizia Municipale di Bisacchino dott. Ignazio Bacile - c/o Comando PM – Corso Triona 14 – tel. 0918352998 e fax 0918300129 presso il quale possono essere richiesti gli atti relativi al procedimento.

Chi è sottoposto al trattamento e chiunque vi abbia interesse, può proporre ricorso al Tribunale competente per territorio, contro il provvedimento convalidato dal Giudice Tutelare, entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al 2° comma dell'art. 35 della legge n. 833/1978.

Il presente atto, sottoposto agli obblighi di pubblicazione, dovrà essere rese noto mediante pubblicazione all'albo pretorio online del Comune di Bisacchino, con omissione e cancellazione idonea a rendere illeggibili e non reperibili in rete a mezzo motori di ricerca etc., tutte le sue parti scritte in grassetto corsivo sottolineato.

Dalla Residenza Municipale di Bisacchino, Il 04-09-2019



Il Sindaco

Prof. Tommaso F.sco DI GIORGIO

Tommaso F.sco

Struttura ospedaliera:

SPS C OSPEDALE S. BIANCHI - CORLEONE

Il sottoscritto dichiara che in data

04/09/2019

è stato qui accolto, per i motivi indicati

nella presente ordinanza, l'U. Sig.

[REDACTED]

inviato

dal Sindaco del Comune di Bisacchino (PA).

FIRMA E TIMBRO

DELLA STRUTTURA RICEVENTE

[Handwritten signature]
Specialista in Perinatalità
Osp. Med. PA 1834
Cod. ENPAW 000317203G00c